

# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Marlo Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto Contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

### Circolare n. 5 / 2022

Castelfranco Veneto, 25 gennaio 2022

Spett.li

**CLIENTI**

## Gli scambi con il Regno Unito post Brexit

### 1 - I CONTROLLI DOGANALI BREXIT DAL 01.01.2022

Dal **1° gennaio 2022** anche il Regno Unito ha iniziato effettuare i **controlli doganali** sulle merci in ingresso provenienti dall'**Unione europea**. A partire dal 2022, pertanto, vi saranno importanti novità con cui le imprese italiane esportatrici dovranno confrontarsi.

A seguito dell'entrata in vigore della Brexit, infatti, il Regno Unito aveva sospeso gli adempimenti per le importazioni, consentendo agli operatori economici di presentare una *delayed declarations* e di posticipare a sei mesi l'assolvimento dei dazi e della fiscalità interna.

A decorrere dal 2022, le società della UE che esportano dovranno consegnare ai cessionari inglesi **tutti i documenti necessari** per presentare una **dichiarazione doganale** all'atto dell'introduzione della merce nel territorio inglese.

In particolare, per quanto riguarda **l'origine delle merci** esportate, da gennaio 2022 verrà meno il regime transitorio in forza del quale un esportatore unionale poteva compilare attestazioni di origine per le esportazioni verso il Regno Unito anche in assenza di una precedente dichiarazione del fornitore, attestante l'origine preferenziale europea delle merci.

Per poter beneficiare di aliquote daziarie preferenziali sulla base dell'Accordo commerciale tra Regno Unito e Ue (*Trade and Cooperation Agreement – TCA*), pertanto, le imprese esportatrici dovranno attestare il **carattere originario** di un determinato prodotto con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale, soltanto dopo aver acquisito le **dichiarazioni dei fornitori** comprovanti l'origine dei materiali impiegati nella fabbricazione della merce.

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Circa l'attestazione di origine, qualora la spedizione sia di valore superiore a **6.000 euro**, è necessario che l'esportatore unionale sia registrato nel **sistema REX**.

Per venire incontro alle esigenze degli operatori, è stata prevista, transitoriamente, la possibilità di certificare l'origine preferenziale dei prodotti esportati nel Regno Unito utilizzando il codice "EORI"; è opportuno, tuttavia, che le imprese non ancora iscritte nella banca dati REX si attivino in tal senso il prima possibile, registrandosi in via **telematica** attraverso il Portale dell'operatore per il REX o mediante la presentazione cartacea del modello di cui all'allegato 22-06bis del Regolamento Ue 2447/2015 (circolare 20 gennaio 2021 n. 4 dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli).

### **Posticipata l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del marchio UKCA**

Infine, il Regno Unito ha **posticipato** la data di entrata in vigore dell'obbligatorietà del **marchio UKCA** (*Uk conformity assessed*), il quale coprirà la maggior parte dei prodotti, immessi sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia), che in precedenza richiedevano la marcatura CE.

La marcatura UKCA, in particolare, sarà necessaria a partire dal **1° gennaio 2023**, concedendo alle aziende, stante anche il periodo pandemico, un altro anno per adeguarsi alla regolamentazione inglese rispetto alle indicazioni iniziali.

## **2 - GLI SCAMBI DI BENI POST BREXIT: BREVE RIASSUNTO**

Come noto, dal 2021, a seguito della Brexit, le cessioni e gli acquisti di beni con luogo di partenza in Italia e luogo di arrivo nel Regno Unito (e viceversa) **non hanno più natura di operazione intracomunitaria**, ma si qualificano come **importazione o esportazione**.

Fa eccezione l'**Irlanda del Nord**, che sostanzialmente continuerà ad appartenere al territorio doganale comunitario, facendo parte al contempo anche del territorio IVA del Regno Unito, con un numero di partita iva valido ai fini delle transazioni in ambito Ue, con prefisso "XI".

Si riassumono qui di seguito le principali casistiche che possono intervenire, nello scambio di beni, con il Regno Unito.

In particolare, occorre in primis verificare se il valore della spedizione sia superiore o meno a 135 sterline (circa 150 euro).

**ATTENZIONE:** il valore di 135 Gbp è basato sul "valore intrinseco" dei beni, che equivale al prezzo al quale i beni vengono venduti, escludendo:

- spese di trasporto e assicurazione, a meno che non siano comprese nel prezzo e non indicate separatamente in fattura;
- qualsiasi altra tassa e tassa identificabile dalle autorità doganali da qualsiasi documento pertinente

È importante precisare che la soglia di 135 Gbp si applica al valore della spedizione e non a ogni singolo articolo della spedizione.

Ricordiamo inoltre che **gli esempi non sono esaustivi ed eventuali tematiche specifiche necessitano di uno studio fiscale approfondito.**

## BUSINESS TO BUSINESS (B2B)

### CESSIONE DI BENI VERSO GRAN BRETAGNA - VALORE INFERIORE A 135 GBP

L'iva sarà "riscossa" in Gran Bretagna dall'acquirente attraverso la procedura di "**reverse charge**" (c.d. **inversione contabile**). Il cedente italiano includerà nella fattura la dicitura "*reverse charge: customer to account for VAT to HMRC*".

Attenzione:

se l'acquirente fornisce al venditore un numero di partita iva non valido in Gran Bretagna, il venditore deve trattare la vendita come B2C.

Il cedente italiano non dovrà quindi dotarsi, in tal caso, né di una partita Iva inglese, né del codice EORI in UK.

### CESSIONE DI BENI VERSO GRAN BRETAGNA - VALORE SUPERIORE A 135 GBP

In tal caso però, le formalità e gli oneri di sdoganamento delle merci all'esportazione e all'importazione saranno ripartiti tra il fornitore italiano ed il cliente inglese, **in funzione del termine di resa INCONTERMS convenuto**.

Ad esempio:

- se è pattuita la resa **DDP (Delivered Duty Paid** - ovvero l'esportatore si occupa del pagamento dell'IVA prima di consegnare il prodotto), il cedente italiano deve aprire una posizione IVA nel Regno Unito e munirsi del codice EORI UK, assolvere l'IVA all'importazione e, successivamente, in sede di fatturazione, addebitare l'IVA locale agli acquirenti;

- se, invece, è pattuita la resa **DAP (Delivered At Place** - ovvero l'importatore è responsabile del pagamento delle tasse), l'IVA all'importazione è assolta dal cliente inglese e il cedente italiano non è tenuto ad aprire una posizione IVA, né a dotarsi del codice EORI UK.

## BUSINESS TO CONSUMER (B2C)

### CESSIONE DI BENI VERSO GRAN BRETAGNA - VALORE INFERIORE A 135 GBP

In questi casi l'IVA non è dovuta in dogana (in modo tale da evitare ritardi nel transito delle merci), ma sarà dovuta nel luogo in cui avviene la conclusione della transazione.

In tal caso, è necessario distinguere:

- **vendite on-line con sito proprio** (il cedente NON si sia avvalso di un OMP (Online Market Place):  
è necessario acquisire un **numero EORI britannico** e aprire una **partita IVA inglese** necessaria per addebitare l'imposta al consumatore finale inglese al momento del pagamento.
- **vendite on-line mediante utilizzo di piattaforme di Marketplace:**  
l'IVA UK sarà addebitata direttamente dalla piattaforma che viene considerata la parte venditrice nei confronti del cliente finale inglese.

Esempio 1

*L'azienda italiana XXX SPA vende e spedisce beni per £100 a Mr Brown (individuo residente in UK) attraverso Ebay. Sarà Ebay ad applicare l'IVA a Mr Brown. Non ci*

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

*sarà l'obbligo dell'azienda italiana XXX SPA di registrazione IVA e EORI in UK. A seconda di quali saranno i termini e le condizioni con Ebay, sarà la stessa Ebay a fatturare questo servizio all'azienda XXX SPA ricaricando l'IVA pagata in UK.*

### Esempio 2

*L'azienda italiana XXX Srl vende e spedisce direttamente i propri beni per £100 tramite il proprio sito e-commerce a Mr Brown (individuo residente in UK). In questo caso, è l'azienda XXX Srl ad avere l'onere di applicare l'eventuale IVA UK (a seconda delle aliquote) in fattura e dunque alla registrazione della partita IVA ed EORI britannico.*

### CESSIONE DI BENI VERSO GRAN BRETAGNA - VALORE SUPERIORE A 135 GBP

Per le vendite a distanza di valore superiore a 135 GBP, è previsto il pagamento dell'IVA all'importazione in funzione del soggetto che, **in base ai termini di resa**, si fa carico dello sdoganamento dei beni (come nel caso di B2B).

Ad esempio:

- se è pattuita la resa **DDP (Delivered Duty Paid)**, il cedente italiano deve aprire una posizione IVA nel Regno Unito e munirsi del codice EORI UK, assolvere l'IVA all'importazione e, successivamente, in sede di fatturazione, addebitare l'IVA locale agli acquirenti;
- se, invece, è pattuita la resa **DAP (Delivered At Place)**, l'IVA all'importazione è assolta dal cliente inglese e il cedente italiano non è tenuto ad aprire una posizione IVA e a dotarsi del codice EORI UK.

Sul punto preme sottolineare che alcuni OnLine Market Place richiedono che l'importazione sia a carico del fornitore estero, adottando una formula di resa specifica, per cui il fornitore estero è costretto ad aprire una posizione Vat ed Eori UK.

### **ESENZIONI ALLA REGISTRAZIONI HMRC**

Segnaliamo inoltre che è possibile che in base alla tipologia di bene, esiste la possibilità di richiedere l'esenzione alla registrazione della VAT britannica (generalmente per beni la cui aliquota IVA, secondo il sistema fiscale britannico, è 0%).

### **BENI GIA' PRESENTI IN GRAN BRETAGNA**

Segnaliamo inoltre che esistono regole specifiche nel caso i beni siano già presenti in un deposito in Uk.

## **3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi **generici**, le cui regole di territorialità sono stabilite dall'articolo 7-ter del DPR 633/72 e secondo cui queste si considerano localizzate nel paese di residenza del committente, non assume rilevanza la circostanza che il prestatore e/o il committente siano stabiliti in un paese UE oppure al di fuori dell'area unionale.

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

Sotto questo profilo la Brexit è quindi ininfluyente. Le operazioni attive resteranno pertanto territorialmente non rilevanti, quelle passive imponibili in Italia.

Tuttavia:

- La relativa fattura dovrà contenere la dicitura «operazione non soggetta» (non più inversione contabile);
- Le fatture ricevute dai committenti italiani sono soggette ad autofattura e non più all'integrazione delle stesse.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**